

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

II^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

"" REGOLAMENTAZIONE ACCENSIONE STOPPIE""

Relatore:Avv. Aurelio ANDRETTA

Onorevole Presidente, Colleghi Consiglieri,

La II^a Commissione Permanente ha espresso parere favorevole alla mia proposta di legge concernente la "Regolamentazione accensione delle stoppie". La proposta di legge, integrando a livello regionale, la normativa statale in materia di prevenzione di incendi boschivi e campestri, vuol precisare l'epoca di accensione delle stoppie nelle varie zone agrarie e dettare disposizioni particolari per l'esecuzione di detta operazione in prossimità di zone boschive.

La prevenzione degli incendi boschivi e campestri è, infatti, regolata in grandi linee dall'art. 59 del R.D. 18 Giugno 1931 n. 773 (T.U. delle leggi di P.S.) il quale, nel demandare a Regolamenti locali di stabilire il tempo e le condizioni nel rispetto delle quali si possa procedere alle operazioni di accensione delle stoppie, fissa al 15 Agosto, per il caso che manchi una regolamentazione locale, la data di inizio delle predette operazioni.

Ma la necessità per la stragrande maggioranza delle aziende di una sollecita esecuzione dei lavori di aratura, successivi alla raccolta cerealicola, specie nei casi in cui in presenza di disponibilità idriche è possibile utilizzare il terreno per colture estivo-autunnali, induce ad anticipare il termine previsto dall'art. 59 del T.U. di P.S. per l'inizio delle accensioni delle stoppie al 15 Luglio nei territori agrari siti ad un livello altimetrico fino a 300 metri e al 31 Luglio in tutti gli altri territori siti ad un livello altimetrico superiore (Art.2). L'art.3 della proposta di legge, richiamato il rispetto di tutte le vigenti disposizioni della legislazione statale in materia, precisa in maniera più particolareggiata le condizioni che, in ogni caso, devono essere rispettate da parte di chi procede all'accensione delle stoppie. Da ultimo l'art. 4 impone l'osservanza di particolari prescrizioni per l'accensione di stoppie nelle zone prossime ai boschi.

Sotto il profilo giuridico è da rilevare che la presente proposta di legge si limita ad integrare norme legislative statali in materia, quella di polizia rurale, demandata dall'art. 117 della Costituzione alle Regioni. Trattandosi di soddisfare una esigenza particolarmente presente in alcune zone del territorio regionale, si prega il Consiglio di voler approvare il testo formulato dalla II^a Commissione.

Aurelio Andretta



REGOLAMENTAZIONE ACCENSIONE STOPPIE

Art.1

Per il territorio della Regione Puglia il tempo e le condizioni nel rispetto delle quali é possibile dar fuoco alle stoppie sono disciplinate dalla presente legge.

Art.2

Le operazioni di accensione delle stoppie nei campi non potranno aver luogo prima del 15 luglio nei territori agrari siti ad un livello altimetrico fino a 300 metri e prima del 31 luglio in tutti gli altri territori siti ad un livello superiore.

Art.3

Le operazioni di accensione delle stoppie devono essere effettuate adottando tutte le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, nel rispetto delle disposizioni di Pubblica Sicurezza vigenti in materia e delle modalità prescritte dagli artt. 71,73 e 237 della legge sulle Opere Pubbliche 20 Marzo 1865 n.2248 allegato F.

In ogni caso chi accende il fuoco deve assistere di persona alle operazioni fino a quando il fuoco sia spento con il numero occorrente di operatori impegnati a seguire, battendo con frasche verdi e flabelli metallici, lo sviluppo delle fiamme e a impedire una eventuale propagazione del fuoco con l'impiego di badili, di pale e di ogni altro mezzo all'uopo necessario.

Art.4

In prossimità di zone boschive é vietato bruciare le stoppie, gli sterpi e il seccume nelle giornate di vento.

In condizioni atmosferiche normali l'accensione delle stoppie in prossimità di zone boschive va comunque effettuata ad una distanza non inferiore a metri 100 dal ciglio dei boschi e deve essere preceduta:

- a) dalla creazione di una fascia di sicurezza priva di vegetazione per tutta l'estensione direttamente confinante con i boschi per una larghezza non inferiore a metri 10 e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi al bosco;
- b) dalla creazione di altra fascia di rispetto, al margine della zona da bruciare, di terreno arato per una larghezza non inferiore a metri 10 e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi.

Art.5

La presente legge é dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.